

# Sindacato Associazione Imprenditori Responsabili

## Statuto

### TITOLO I

#### *Denominazione - sede*

##### **ART. 1 - Denominazione e sede**

E' costituito, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile, il **Sindacato Associazione Imprenditori Responsabili**, di seguito nominato A.I. R. o Sindacato.

Il Sindacato ha la sede legale in Villanova di Castenaso Bologna, Via Isonzo, 10, e avrà durata sino al 31 dicembre 2050 salvo proroghe. Ogni successiva variazione di indirizzo, o istituzione di uffici in diverse località, non necessita di modifica statutaria anche se andrà riportato sul sito web dell'associazione.

### TITOLO II

#### *Scopo - Finalità*

##### **ART. 2 - Scopo e finalità**

Il Sindacato Associazione Imprenditori Responsabili, nel rispetto delle libertà di organizzazione sindacale prevista dal Codice Civile, ha per scopo quello di riunire in **un'organizzazione regionale** tutti gli imprenditori ed ex imprenditori di ambo i sessi e di ogni nazionalità che si propongono di raggiungere con le proprie forze l'emancipazione integrale dal privilegio, da chiunque esercitata.

Il Sindacato Associazione Imprenditori Responsabili, ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge come scopo di apportare conoscenze tecniche e comportamentali nell'ambito della protezione civile e della protezione ambientale, alla popolazione del territorio regionale e italiano.

Il Sindacato è autonomo, non aderisce ad alcun partito politico, movimento specifico filosofico e religioso e si rifiuta di seguire chicchessia in azioni non concordate.

Il Sindacato combatte le posizioni dominanti e monopolistiche.

Il Sindacato tende alla distribuzione equa dei mezzi di produzione e di scambio, nonché si adopera per realizzare per gli imprenditori miglioramenti materiali, immateriali ed etici.

In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, il Sindacato Associazione Imprenditori Responsabili si propone di dedicare particolare attenzione all'organizzazione di corsi di formazione professionale, (che deve rappresentare la maggioranza della propria attività) per creare nuovi tecnici specializzati e corsi di formazione volti ad:

- aumentare la cultura tecnica della popolazione; creare turni di reperibilità di tecnici disposti ad intervenire in caso di necessità su espressa richiesta di organi competenti o di soggetti privati in convenzione;
- verificare conformità di macchine, impianti ed attrezzature; dare indicazioni tecniche di massima a livello preventivo;
- redigere una rivista informativa e materiale didattico programmato e finalizzato per i propri associati;
- effettuare visite mediche nel campo delle malattie professionali e da inquinamento;
- predisporre strumenti informatici atti a gestire l'emergenza e la sua pianificazione;
- certificazione EN ISO 9001 e/o di altro genere, verifica marchi CE delle macchine;
- promuovere ricerca scientifica nel campo previsionale della frequenza del rischio;
- promuovere ricerca scientifica nel campo della progettazione finalizzata a ridurre i danni causati dall'evento e al mantenimento delle biodiversità dell'ambiente ed anche volti a:
  - promuovere l'aggiornamento continuo degli associati e dei loro collaboratori
  - valutare preventivamente i conflitti
  - promuovere l'approfondimento e la diffusione della cultura negoziale proponendo tale servizio nelle aziende associate, pubbliche e private
  - divulgare le procedure di mediazione finalizzate alla conciliazione
- favorire convegni di studio promossi dagli associati per la diffusione della cultura negoziale e corsi di formazione e perfezionamento per mediatori
- divulgazione di corsi per mediazione e attività similari
- promuovere corsi di formazione per la gestione dei beni immobili
- promuovere corsi di formazione per la gestione delle biodiversità dell'ambiente al fine di ridurre l'impatto ambientale
- promuovere corsi di lingue
- promuovere corsi di formazione in didattica e metodologie e attività laboratoriali;

- promuovere corsi di formazione per l'innovazione didattica e didattica digitale;
- promuovere di formazione inerenti la didattica per competenze e competenze trasversali;
- ogni altro corso sopra non indicato
- favorire convenzioni di qualunque genere a favore degli associati.

Ovviamente le citate attività dovranno essere svolte nel rispetto delle specifiche normative e se previsto avendo i requisiti tecnico professionali e/o d'accreditamento necessari.

In relazione alle attività di cui al comma precedente si indica che il Sindacato è abilitato all'erogazione dei corsi come previsto dalla normativa in materia di sicurezza.

Il Sindacato Associazione Imprenditori Responsabili favorisce l'erogazione di corsi principalmente ai propri iscritti.

Le attività sono svolte dal Sindacato Associazione Imprenditori Responsabili prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.

Il Sindacato potrà evolversi anche, essendovene i presupposti, come struttura multi- regionale.

Tutte le cariche degli organi del Sindacato sono assolte a totale titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti eventualmente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Ogni forma di rapporto economico con il Sindacato Associazione Imprenditori Responsabili derivante da lavoro dipendente è incompatibile con la qualità di socio.

### TITOLO III

#### *Soci*

#### **ART. 3 - Soci**

Possono essere Soci del Sindacato Associazione Imprenditori Responsabili sia persone fisiche (purché di età maggiore di anni diciotto) che giuridiche.

Le persone giuridiche, per poter assicurare alla qualità di socio, debbano essere costituite in una delle forme societarie previste dal codice civile ed essere iscritte da almeno un anno nel registro imprese: ogni eccezione a tale previsione potrà essere assunta da deliberazione unanime del consiglio.

Sono ammesse a partecipare al Sindacato Associazione Imprenditori Responsabili associazioni con scopi analoghi, affini o complementari al Sindacato, nonché quelle società, associazioni, enti pubblici e privati che, per la loro attività, abbiano dato o possano dare un valido apporto per il conseguimento degli scopi del Sindacato.

I soci si distinguono in fondatori, ordinari e sostenitori.

#### **ART. 4 - Soci fondatori**

Sono soci fondatori tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione del Sindacato Associazione Imprenditori Responsabili, nonché coloro ai quali tale qualifica venga espressamente conferita in ragione di particolari meriti dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

#### **ART. 5 - Soci ordinari**

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti riconosciuti e non riconosciuti, nazionali e internazionali, che abbiano interesse all'attività svolta o che comunque siano interessati alle finalità istituzionali, ne condividano gli scopi, lo spirito e gli ideali.

Per ottenere l'ammissione è necessario presentare domanda scritta al Presidente sulla quale delibera il Consiglio Direttivo, in modo inappellabile, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

#### **ART. 6 - Socio sostenitore**

La qualifica di socio sostenitore è attribuita dal Consiglio Direttivo ai soci che corrispondono una quota associativa annuale minima fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo e che chiedono e/o offrono un servizio idoneo al conseguimento degli scopi del sindacato. I soci sostenitori non hanno diritto di voto.

#### **ART. 7 - Diritti ed obblighi dei soci**

Tutti i soci hanno diritto di frequentare la sede del Sindacato e di partecipare a tutte le iniziative/ attività promosse dal Sindacato Associazione Imprenditori Responsabili. Hanno diritto di voto i soli soci fondatori e ordinari.

Tutti i soci sono tenuti sia al pagamento di contributi associativi annuali nella misura fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo per la qualifica associativa rivestita, nonché a prestare, nei limiti delle proprie possibilità, il proprio contributo per lo sviluppo dell'attività sociale e per il conseguimento degli scopi sociali.

Tutti i soci sono obbligati ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi del Sindacato, a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti del Sindacato dei propri organi ed a versare la quota associativa.

Il Sindacato svolgerà il servizio di Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza territoriale nei confronti di tutti i soci.

#### **ART. 8- Criteri e cause di esclusione dei soci**

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente, per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

L'esclusione, la decadenza o comunque la cessazione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo ferma restando sempre la possibilità del Socio di potersi appellare chiedendo il reintegro all'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Prima di poter procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo al socio la possibilità di replicare.

Il recesso da parte del socio deve essere comunicato in forma scritta al consiglio con un preavviso di almeno due mesi antecedenti al termine dell'anno solare in corso.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

### **TITOLO IV**

#### ***Risorse economiche - Fondo Comune***

#### **ART. 9 Risorse economiche**

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni elegati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati edei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità del Sindacato.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dal Sindacato, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **ART. 10 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio deve predisporre il bilancio o il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.

Il bilancio o il rendiconto economico finanziario deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

### **TITOLO V**

#### ***Organi del Sindacato***

#### **ART. 11 - Organi del Sindacato**

Sono organi del Sindacato:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

#### **ART. 12 – Assemblea dei soci**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ed è il massimo organo deliberativo del Sindacato ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Quest'ultime hanno riguardo alle delibere aventi ad oggetto le modificazioni dello Statuto e lo scioglimento del Sindacato, con nomina dei liquidatori.

Essa è l'organo sovrano del Sindacato, all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

### **ART. 13 – Compiti dell'Assemblea**

L'Assemblea generale dei soci, cui partecipano i Soci, delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione del Sindacato riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione del Consiglio direttivo previa fissazione del numero di componenti;
- b) elezione dell'Organo di controllo;
- c) approvazione del bilancio o del rendiconto economico-finanziario;
- d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- e) approvazione di eventuali Regolamenti;
- f) deliberazione in merito al rigetto, alla cancellazione e all'esclusione dei soci che hanno presentato appello;
- g) revoca della carica di uno o più componenti il Consiglio Direttivo o di uno o più componenti l'Organo di Controllo.

### **ART. 14 Partecipazione e convocazione**

La convocazione delle Assemblee viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede legale e sul sito web del Sindacato (se esistente), almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione; alternativamente o in aggiunta la convocazione può essere trasmessa individualmente ai Soci competenti e agli Organi del sindacato, con qualunque mezzo idoneo a provare l'inoltro o la spedizione o la consegna negli otto giorni anteriori alla data fissata per l'Assemblea.

Se la convocazione è fatta ai Soci mediante avviso da affiggersi nei locali della sede legale e sul sito web del Sindacato (se esistente), dovrà comunque essere trasmessa individualmente agli Organi del Sindacato, con qualunque mezzo idoneo a provare l'inoltro o la spedizione o la consegna negli otto giorni anteriori alla data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno - entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale - per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario.

Le Assemblee si riuniscono, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo o da almeno un decimo dei soci fondatori e/o ordinari.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

### **ART. 15 Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea**

In prima convocazione l'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto presenti.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci fondatori e ordinari in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto e possono prevedere (su decisione della maggioranza dei soci presenti in assemblea) modalità di voto segreto.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di nove soci (compreso se stesso).

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento del Sindacato, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti dei soci fondatori

Per le decisioni relativamente al punto g) dell'art. 13 occorre il voto favorevole dei tre quarti dei soci fondatori.

Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole della maggioranza dei soci fondatori.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

### **ART. 16 - Presidenza dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Sindacato ed in sua assenza dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal membro più anziano di carica del Consiglio o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

### **ART. 17 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria ed è formato da un numero compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri (compreso Presidente e Vicepresidente).

La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere scelta tra i soci fondatori.

I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni salvo che l'Assemblea deliberi un termine più breve e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge tra i soci fondatori propri membri il Presidente ed il Vice-Presidente, se non vi ha provveduto l'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta con qualunque mezzo idoneo a provare l'inoltro o la spedizione o la consegna nei cinque giorni anteriori alla data fissata per la riunione.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del Sindacato. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio o il rendiconto economico - finanziario;
- c) redigere i programmi dell'attività da svolgere;
- d) redigere i progetti per l'impiego degli avanzi di gestione;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- f) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- g) deliberare circa il recesso, l'esclusione, la decadenza o comunque la cessazione dei soci ;
- h) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita del Sindacato;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione del Sindacato che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- j) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;
- k) determinare i compensi per le attività prestate dal sindacato;
- l) qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci, determinare l'importo annuale della quota associativa dei soci;
- m) la delega a singoli Consiglieri o a gruppi di Consiglieri di alcune attività esecutive.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli (prediligendo, ove sussistenti, i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali). I sostituti rimangono in carica sino all'Assemblea successiva, che provvederà a ratificarli o a sostituirli.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro venti giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

### **ART. 18 - Presidente del Consiglio Direttivo**

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea generale tra i soci fondatori nominati membri del Consiglio Direttivo oppure dal Consiglio Direttivo se non vi ha provveduto l'Assemblea sempre designandolo tra i soci fondatori nominati membri.

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale del Sindacato.

Il Presidente, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività del Sindacato con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, e in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice-Presidente se nominato; in assenza del Vice-Presidente le mansioni vengono esercitate dal membro del Consiglio con maggiore anzianità di carica.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente (o, in caso di mancanza, al membro del Consiglio con maggiore anzianità di carica) convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

### **Art. 19 - Organo di Controllo**

L'Organo di Controllo esercita funzioni di controllo del funzionamento del Sindacato, viene eletto dall'Assemblea ordinaria ed è composto da tre membri effettivi non necessariamente iscritti ad appositi Albi, scelti anche fra i non soci, restano in carica 4 anni salvo l'Assemblea abbia deciso un termine più breve e sono rieleggibili.

Nomina al proprio interno il Presidente se non vi ha provveduto l'Assemblea. La carica è incompatibile con quella di Consigliere.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto di essere convocati e di partecipare alle adunanze dell'Assemblea a quelle del Consiglio Direttivo con semplice facoltà di parola, l'Organo ha accesso a tutti i libri e documenti del sindacato, deve controllare l'amministrazione del sindacato, la corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto.

In caso di urgenza ed emergenza l'Organo di Controllo può convocare con le modalità di cui all'art.14 l'Assemblea dei soci.

Presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario annuale e, in caso di emergenza, può convocare autonomamente l'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo può incaricare, determinandone il compenso, un professionista iscritto nell'apposito Albo dei Revisori Legali o equivalente, del controllo sulla contabilità e sulla coincidenza delle scritture contabili al rendiconto; in tal caso il Revisore aggiornerà l'Organo di Controllo e presenterà un report sull'attività annuale.

### **ART. 20- Pubblicità e trasparenza degli atti sociali**

I Bilanci o Rendiconti annuali assieme agli altri documenti sociali, sono conservati presso la sede legale, e messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà proporre apposita richiesta e farsi carico delle relative spese.

Il Sindacato A.I.R. deve dotarsi di un sito web che attualmente è all'indirizzo <http://www.airbo.it>, salvo che il Consiglio Direttivo non ne adotti uno diverso, ove andranno resi pubblici lo statuto del Sindacato, i dati del Sindacato e le varie iniziative del Sindacato.

## **TITOLO VI**

### ***Scioglimento e norme finali***

#### **ART. 21 - Scioglimento**

Lo scioglimento del Sindacato deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci fondatori.

In caso di scioglimento del Sindacato sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento del Sindacato, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del Sindacato da attribuire salvo diversa disposizione di legge ad altro sindacato svolgente attività compatibile con quello del Sindacato A.I.R.

#### **ART. 22 - Foro Competente**

La definizione di qualsiasi controversia, che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo del Sindacato è di competenza del Foro di Bologna.

#### **ART.23 - Norma finale**

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

#### **ART.24 - Norme Transitorie**

Le modifiche del presente statuto entrano in vigore immediatamente. Vanno continuate e completate le attività in corso che eventualmente non fossero compatibili con l'attuale versione dello statuto.